

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/514 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario specificare il contenuto delle informazioni che le autorità competenti degli Stati membri devono trasmettere trimestralmente all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE per consentirle di valutare il funzionamento del passaporto per i gestori di fondi di investimento alternativi UE (GEFIA UE) che gestiscono o commercializzano nell'Unione fondi di investimento alternativi UE (FIA UE), le condizioni di esercizio dei FIA e dei relativi gestori e l'impatto potenziale di un'estensione del passaporto.
- (2) Poiché è importante che le informazioni trasmesse dalle autorità competenti siano pertinenti e funzionali a una valutazione informata, tutte le autorità competenti dovrebbero trasmettere informazioni che consentano una valutazione coerente in tutta l'Unione, conservando nel contempo la possibilità di trasmettere le eventuali informazioni supplementari che reputano utili ai fini della valutazione del funzionamento complessivo del passaporto UE, delle norme nazionali che disciplinano il collocamento privato e dell'impatto potenziale dell'estensione del passaporto ai fondi e gestori dei paesi terzi. Affinché a tutte le autorità competenti si applichi direttamente un insieme uniforme di obblighi di informazione, è necessario disciplinare le informazioni da trasmettere all'ESMA mediante regolamento.
- (3) Per valutare l'impiego del passaporto UE è importante acquisire dati quantitativi sui GEFIA e FIA che usano i passaporti previsti agli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE, così come dati sulle giurisdizioni in cui si svolgono attività transfrontaliere e sui tipi di attività transfrontaliere.
- (4) Una cooperazione efficace tra le autorità competenti è uno degli aspetti essenziali del funzionamento generale del passaporto UE. Per valutare l'efficacia è indispensabile acquisire informazioni sulla cooperazione tra autorità competenti nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma degli articoli 45 e 50 della direttiva 2011/61/UE, il che implica una valutazione delle circostanze in cui si sono attivate le diverse competenze, delle misure adottate in risposta a tali circostanze e dell'efficienza della cooperazione in termini di tempi, pertinenza e livello di dettaglio.
- (5) Il passaporto UE si basa sul sistema di notifica previsto agli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE. Le autorità competenti dovrebbero pertanto trasmettere informazioni sul funzionamento di tale sistema, soprattutto in termini di tempi, fluidità, qualità delle informazioni comunicate e potenziali divergenze emerse nella fase applicativa.
- (6) Ai fini di una valutazione obiettiva, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a trasmettere informazioni sul funzionamento del passaporto anche dal punto di vista degli investitori, in particolare in termini di impatto sulla loro tutela. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere informazioni anche sulle denunce presentate dagli investitori contro GEFIA o FIA stabiliti in Stati membri diversi da quello del loro domicilio, sui quesiti degli investitori in merito alla ripartizione delle competenze tra autorità competenti di Stati membri diversi e su tutte le questioni attinenti alle modalità di commercializzazione.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

